



COMUNE DI LENOLA  
Provincia di Latina  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

## Regolamento del servizio di Assistenza Educativa Scolastica

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Comune di Lenola garantisce, ai sensi della Circolare n. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, Capo II artt. 132 e 139, Legge n. 104 del 1992 art. 13, comma 3, la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 "sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", gli interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (assistenza specialistica) in favore di *<<studenti disabili ai sensi della Legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 1 e 3 residenti nel Comune di Lenola frequentanti gli Istituti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado>>*, con l'Assistenza Educativa Scolastica, che prevede interventi di sostegno educativo scolastico, rivolti a singoli minori e/o gruppi di minori, prestato presso le sedi scolastiche. Il servizio ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, integrando il sostegno scolastico durante tutti i momenti, nessuno escluso, nella vita scolastica, sia nella scuola sia nell'attività esterne organizzate dalla scuola stessa. In particolare, il servizio è finalizzato a:

- Promuovere lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che, agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
- Favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica dell'alunno sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- Sviluppare una rete di collaborazione con le associazioni e le agenzie educative per garantire una maggiore integrazione attraverso progetti da realizzarsi con o sul territorio;
- Promuovere l'integrazione dell'alunno nei diversi ambiti di vita familiare, socio-ricreativa e socio-occupazionale.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del "servizio di assistenza educativa per alunni disabili". È a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza nell'ambito della scuola quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa e quale attuazione del diritto allo studio.

### Art. 2- Finalità

Il servizio, collocato in relazione all'organizzazione degli uffici e servizi Comunali nel settore educativo ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno portatore di handicap grave per il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico, e degli obiettivi previsti nel PEI nel rispetto, comunque, del ruolo istituzionale ed educativo della scuola che in particolare si concretizzano attraverso azioni volte a:

- garantire all'alunno con disabilità ed alla sua famiglia una positiva e reale accoglienza durante il percorso scolastico e formativo, in modo che possano essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo ed integrazione;
- facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio di alunni con disabilità e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale, secondo le capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazione e di responsabilità;
- garantire, nel territorio di riferimento, il coordinamento e l'unitarietà tra il profilo educativo e quello sanitario e sociale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'orientamento scolastico e professionale delle persone con disabilità;

- garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno del percorso evolutivo della persona con disabilità;
- garantire all'alunno con disabilità e alla sua famiglia l'autonomia delle scelte tra i diversi gradi e opportunità scolastiche e formative attraverso il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento partecipato.

L'obiettivo dell'integrazione è perseguito:

- assicurando il diritto all'istruzione, educazione e integrazione del bambino disabile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività scolastiche ed altre extra scolastiche presenti sul territorio;
- definendo progetti educativi sulla base delle diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale di ogni soggetto disabile e da realizzare nell'ambito scolastico;
- riconoscendo ed agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di promozione sociale;
- attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell'art. 15 della Legge 104/1992.

Inoltre, il presente regolamento, segue le linee guida tracciate dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 "sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", condividendone finalità, obiettivi e principi dettati dagli artt. 1,2,3,4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6,7,8 e 9, nonché su quanto sancito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 03 maggio 2016 "Servizi ed interventi alla persona nella Regione Lazio". Altresì il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del "Servizio di Assistenza educativa culturale" volto alla autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità, seguendo quanto dettato dagli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/92 e s.m.i. e dal DPR 275/99 "regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59".

### **Art. 3- Prestazioni**

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica deve offrire le seguenti prestazioni:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno;
- supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con i docenti);
- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sull'alunno (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti);
- accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno presenti elevati carichi di assistenza.

### **Art. 4 - Gruppo Tecnico di Lavoro**

Per le finalità sopra descritte viene istituito apposito comitato tecnico, con le seguenti competenze:

- recepimento delle segnalazioni dei casi;
- predisposizione e sottoscrizione delle schede di intervento;
- verifica e monitoraggio dei progetti attivati;
- programmazione delle modalità di gestione del servizio.

Il comitato tecnico si riunisce almeno tre volte durante l'anno scolastico o in caso di opportuna necessità anche su richiesta di un componente, e i periodi di incontro indicativamente possono essere:

- luglio/agosto, per la programmazione degli interventi di assistenza scolastica per l'a.s. di competenza;

- dicembre / gennaio per il monitoraggio ed eventualmente modifiche e migliorie degli interventi educativi in corso;
- maggio/giugno per la verifica conclusiva degli interventi in corso.

Ai componenti del Comitato non spetta nessun compenso.

Il Gruppo Tecnico di Lavoro sarà così composto:

- Assistente Sociale o suo Delegato;
- Dirigente Scolastico o suo Delegato;
- Responsabile rappresentante dell'Ente/Associazione/Cooperativa che si occupa della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica;
- <<Operatori impiegati nel servizio di assistenza scolastica (educatore, O.S.S. , A.E.C.);>>
- Responsabile del Servizio Sociale;
- <<Consulente della ASL laddove il soggetto è seguito dall'ente.>>

<<Art. 5 – Professionalità degli operatori coinvolti

*Il Servizio Educativo Scolastico viene svolto attraverso l'intervento diretto delle seguenti figure:*

- *Educatore professionale;*
- *Operatore Socio Sanitario (O.S.S);*
- *Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione (A.E.C.) , a cui sono riconosciute un'autonomia professionale nell'intervento educativo.*

*L'educatore professionale, O.S.S. , A.E.C. partecipano alla realizzazione del progetto di intervento sul minore disabile e sul nucleo familiare , in collaborazione con gli altri servizi coinvolti , condividendo gli obiettivi , le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e i risultati raggiunti.*

*L'educatore professionale, O.S.S. , A.E.C. hanno il dovere di informare l'assistente sociale su eventuali assenze del minore ed ogni altro elemento significativo sulla situazione familiare e personale dello stesso.*

*Il rapporto tra le figure di educatore professionale, O.S.S. , A.E.C. e gli altri servizi del territorio è mediato e coordinato dall'assistente sociale.*

*Il personale di educatore professionale, O.S.S. , A.E.C. non è autorizzato in alcun modo a somministrare terapie farmacologiche agli alunni , fatto salvo quanto previsto per la somministrazione dei farmaci "salva-vita".>>*

#### **Art. 6- Modalità di accesso al Servizio, Programmazione e Verifica**

La richiesta di accesso al servizio e relativa documentazione viene presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale presso, fatta eccezione per atti predisposti dall'autorità giudiziaria.

Il servizio viene erogato secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Per i minori di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico;
- 2) Per i minori di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104/92 senza gravità e in età di obbligo scolastico;
- 3) <<Per i minori con disagio sociale, familiare o scolastico non in possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico, ma in possesso di comprovata certificazione rilasciata da un ente pubblico.>>

*L'ammissione al servizio e la quantificazione del monte ore assegnato per ciascun intervento avviene da parte del Gruppo Tecnico, in base alle risorse finanziarie disponibili presso l'Ente e dando priorità alle situazioni di maggiore gravità.>>*

<<Il monte ore viene stabilito in base a tre criteri:

- *Le ore di sostegno già assegnate in ambito scolastico;*
- *La frequenza settimanale dell'alunno;*
- *La tipologia di disabilità e grado di autonomia.>>*

Il Dirigente Scolastico, prima dell'inizio dell'Anno Scolastico comunica al Servizio Sociale del Comune di Lenola il numero di bambini iscritti a scuola ed in possesso della certificazione con la specifica richiesta al fine di confrontare le informazioni e garantire agli alunni con disabilità il servizio di cui necessitano.

#### **Art. 7- Assegnazione e criteri di ripartizione delle risorse**

Il servizio socio-educativo viene attivato, con precedenza alla casistica che presenta maggiori necessità, fino ad esaurimento del monte ore disponibile. Eventuali esuberanti di richieste verranno inserite in un apposito elenco in ordine di priorità e precedenza ed evase non appena le risorse si renderanno disponibili.

I criteri di ripartizione del monte ore complessivo per stabilire le priorità per l'attivazione degli interventi avviene con precedenza:

- 1) Per i minori di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico;
- 2) Per i minori di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104/92 senza gravità e in età di obbligo scolastico;
- 3) Minori con disagio sociale, familiare o scolastico non in possesso della di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico, ma comprovata certificazione riconosciuta da un ente pubblico.

#### **Art. 8- Norme finali**

*<<Il servizio socio-educativo a favore di minori diversamente abili o in situazione di disagio scolastico – sociale è gratuito.*

*Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. I dati personali saranno utilizzati solo ai fini del presente regolamento.>>*

Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.